

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

con istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c
per la dott.ssa Maria Maddalena Napolano, nata ad Aversa (CE) il
13.09.1978 (C.F.:NPLMMD78P53A512B), e residente in San
Lazzaro di Savena (BO), alla Via Fosse Ardeatine, n. 6,
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente fra loro, giusta
procura in calce al presente atto da intendersi quale parte
integrante dello stesso, dagli avv.ti Teresa Gambuti (C.F.
GMBTRS82S67B963H), Enrica Troisi (C.F.
TRSNRC85B62F839T) ed Eduardo Riccio (C.F.:
RCCDRD74H08F839E), presso il cui studio elett.te domicilia in
Napoli, alla Via G. Melisurgo n. 4, ove chiede riceversi ogni
eventuale notifica e/o comunicazione anche a mezzo telefax al
numero 081/5528256, ovvero e-mail all'indirizzo p.e.c.:
avvenricatroisi@processonline.legalmail.it o
teresagambuti@avvocatinapoli.legalmail.it, ai sensi dell'art. 136
C.p.c.

CONTRO

- Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, con sede in Napoli alla Via Comunale
del Principe n. 13/c;
- Istituto Ortopedico Rizzoli – I.R.C.C.S. di Bologna, in persona
del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Bologna alla
Via Giulio Cesare Pupilli, 1;

E NEI CONFRONTI

di tutti i soggetti partecipanti ed ammessi, giusto elenco pubblicato



con Delibera n. 1082 del 28.07.2021 a firma del Direttore Generale dell'A.S.L. Napoli 1 Centro alla procedura di mobilità intra regionale ed interregionale indetta con Avviso pubblicato su G.U. n. 35 del 01.04.2021

FATTO

1. La dott.ssa Napolano, a seguito del conseguimento del titolo di Laurea in Scienze Infermieristiche (in data 25.11.2004) presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, unitamente ad altri prestigiosi titoli di specializzazione, si è trasferita con il proprio nucleo familiare composto dal coniuge e da due minori presso il Comune di San Lazzaro di Savena, avendo sottoscritto contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'I.R.C.S.S. Rizzoli di Bologna in qualità di collaboratore professionale sanitario – Infermiere – cat. D, a far data 09.05.2005.

2. Con Deliberazione del Direttore Generale n. 363 del 18.03.2021, l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro (d'ora in poi A.S.L. Napoli 1), rilevando che *“la carenza di personale in servizio del profilo di CPS - Infermiere nei PP.OO., Distretti Sanitari di Base e COT – 118 di questa Azienda e in presenza della situazione di carattere di eccezionalità e straordinarietà dovuta allo stato di emergenza da COVID – 19, occorre procedere con estrema urgenza, all'indizione di Avviso Pubblico di Mobilità intra regionale e interregionale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato d n° 40 posti di CPS – Infermiere – precisare, che per la suddetta urgenza ai candidati nominati vincitori, collocati nella graduatoria di merito, sarà richiesto di assumere servizio nel più breve tempo possibile, a fronte del nulla osta al trasferimento già rilasciato dall'Azienda di provenienza; - prevedeva di “indire Avviso Pubblico di Mobilità intra regionale*



e interregionale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato d n° 40 posti di CPS – Infermiere per le necessità assistenziali dell'ASL Napoli 1 Centro e per l'Emergenza Epidemiologica da COVID -19".

3. Pertanto, con Avviso di Mobilità intra regionale e interregionale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato d n° 40 posti di CPS – Infermiere per le necessità assistenziali dell'A.S.L. Napoli 1 Centro e per l'Emergenza Epidemiologica da COVID - 19, pubblicato in G.U. n. 35 del 01.04.2021, veniva previsto, tra i requisiti di ammissione alla citata procedura, che *"Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:*

1) essere dipendente in servizio a tempo indeterminato nel profilo professionale oggetto dell'Avviso presso AA.SS.LL., AA.OO., o I.R.C.C.S. Pubblici del S.S.N.;

2) aver superato il periodo di prova;

3) non aver superato il periodo di comporta;

4) avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione, e assenza di istanze tendenti ad ottenere una inidoneità seppur parziale;

5) di non avere cause ostative al mantenimento del rapporto di pubblico impiego.

6) assenso preventivo al trasferimento presso questa Azienda da parte dell'Amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 165/2001 a pena di decadenza dal diritto al trasferimento.

7) Inoltre, il candidato dovrà dichiarare il proprio impegno a non chiedere trasferimento ad altra Azienda, per un periodo di due anni a decorrere dalla data di effettiva immissione in servizio



presso questa A.S.L.

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti, pena esclusione dalla partecipazione alla procedura di mobilità, sia alla data di scadenza del bando che alla data dell'effettivo trasferimento”.

4. Per quel che atteneva la valutazione dei titoli, veniva, altresì, stabilito che *“La Commissione, nel formulare la graduatoria, dispone, complessivamente, di 20 punti così ripartiti:*

a) titoli di carriera punti 10

b) titoli accademici e di studio punti 3

c) pubblicazioni di titoli scientifici punti 3

d) curriculum formativo e professionale punti 4

Le categorie dei titoli ed i punteggi attribuibili sono quelli di cui al D.P.R. 220/2001. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici, dei curricula, nonché dei titoli accademici e di studio si applicheranno i criteri di cui agli articoli 11 e 31 del citato decreto.

Nel caso di parità di punteggio si applicano le preferenze previste dall'art.5 del D.P.R. n.487/94, purché documentate, e dall'art. 2, comma 9 della L. n. 191\1998”.

5. A fronte di quanto disposto dalla *lex specialis*, la dott.ssa Napolano, in data 27.04.2021, inoltrava istanza di rilascio di nulla osta preventivo all'Amministrazione ospedaliera “Rizzoli” di Bologna, per la partecipazione alla predetta procedura.

6. Con nota del 05.05.2021, a firma del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale - SUMAGP (SC) dell'I.R.C.C.S. veniva previsto che *“In riferimento alla Sua richiesta del 27/04/2021 volta ad ottenere il nulla osta preventivo per la partecipazione al bando di Avviso*



pubblico di mobilità intra regionale e interregionale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di n. 40 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere presso l'Asl Napoli 1 Centro, con la presente si comunica che l'art. 52 del CCNL del Comparto Sanità, sottoscritto in data 21/05/2018, prevede che è possibile partecipare al bando anche senza il preventivo assenso dell'Ente o Azienda di appartenenza.

Si precisa che sarà cura di questo Servizio, previo parere del Direttore competente, rilasciare il nulla osta con relativa data di decorrenza, nel momento dell'effettivo accoglimento della domanda di mobilità interaziendale”.

7. Di conseguenza, la odierna ricorrente, in possesso di un *curriculum* formativo brillante, con una pluriennale carriera professionale, presentava domanda di partecipazione alla menzionata procedura corredata dalla nota di riscontro del 05.05.2021 dell'I.R.C.C.S. Rizzoli sopra richiamata.

8. Conseguenzialmente, l'A.S.L. Napoli 1 Centro, con deliberazione n. 1082 del 28.07.2021 del Direttore Generale dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, avente ad oggetto “*Avviso Pubblico di Mobilità intra regionale e interregionale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di n° 40 posti di CPS – Infermiere per le necessità assistenziali dell'ASL Napoli 1 Centro e per l'Emergenza Epidemiologica da COVID -19 – Ammissione Candidati*”, osservando che “*entro il termine di scadenza dell'Avviso di Mobilità (20/05/2021) sono pervenute n° 1334 domande di partecipazione; - esaminate le predette istanze per l'accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità dell'Avviso de quo, delle quali risultano: - Ammissibili, in quanto in possesso de requisiti previsti dal Bando, i candidati di cui*



all'Elenco All. 01) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; - **Non ammissibili** in quanto non in possesso dei requisiti previsti dal Bando, i candidati di cui all'elenco Al. 02) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento... Visto l'allegato 01) - Avviso Pubblico di Mobilità intra regionale e interregionale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato d n° 40 posti di CPS – Infermiere per le necessità assistenziali dell'ASL Napoli 1 Centro e per l'Emergenza Epidemiologica da COVID -19 – Elenco candidati ammessi composto da 11 pagine f.to A4, impresse su una unica facciata; Visto l'allegato 02) - Avviso Pubblico di Mobilità intra regionale e interregionale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato d n° 40 posti di CPS – Infermiere per le necessità assistenziali dell'ASL Napoli 1 Centro e per l'Emergenza Epidemiologica da COVID -19 – Elenco candidati non ammessi composto da 25 pagine f.to A4, impresse su una unica facciata”, disponeva di “**Ammettere** all'Avviso Pubblico di Mobilità regionale e interregionale, per soli titoli, per la copertura di n° 40 posti di CPS – Infermiere per le necessità assistenziali dell'ASL Napoli 1 Centro e per l'Emergenza Epidemiologica da COVID – 19, i candidati le cui generalità sono riportate nell'elenco allegato 01) che forma parte integrale e sostanziale del presente deliberato; **Non ammettere** all'Avviso Pubblico di Mobilità regionale e interregionale, per soli titoli, per la copertura di n° 40 posti di CPS – Infermiere per le necessità assistenziali dell'ASL Napoli 1 Centro e per l'Emergenza Epidemiologica da COVID – 19, i candidati le cui generalità sono riportate nell'elenco allegato 02) che forma parte integrale e sostanziale del presente deliberato”.



Sicché, la ricorrente, consultando i predetti elenchi, sorprendentemente verificava di essere stata inserita tra i candidati non ammessi, per la seguente ragione **“L’Azienda di appartenenza non rilascia assenso preventivo”**.

9. Csicché, malgrado la sussistenza di tutti i presupposti per consentire l’inserimento tra i primi 40 candidati (per le motivazioni che di qui poco verranno illustrate) della dott.ssa Napolano, l’A.S.L. Napoli 1 Centro escludeva, del tutto erroneamente, la ricorrente tra i potenziali vincitori del bando in parola.

10. Ebbene, alla stregua della ricostruzione innanzi operata, è evidente il diritto della dott.ssa Napolano ad essere inserita tra i candidati ammessi alla predetta procedura di mobilità alla stregua dei seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

I. Sul fumus boni iuris

Il diritto della dott.ssa Napolano a partecipare all’Avviso di mobilità intra regionale ed interregionale indetto dall’A.S.L. Napoli 1 Centro è evidente laddove la medesima è stata esclusa dalla partecipazione alla selezione con una motivazione che, sulla scorta della normativa in materia, non può essere ostativa alla partecipazione alla procedura di mobilità.

Invero, la ragione sottesa all’esclusione dalla procedura della ricorrente che si concretizza nel mancato rilascio da parte del nosocomio Rizzoli del nulla osta preventivo alla mobilità, non può fungere in alcun modo a motivo di non ammissione alla procedura in oggetto, in quanto non previsto dalla legge.

Al riguardo, giova evidenziare che l’art. 30, comma 1, del D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., rubricato *“Passaggio diretto di personale*



tra amministrazioni diverse”, espressamente prevede che “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. E' richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni motivatamente infungibili, di personale assunto da meno di tre anni o qualora la suddetta amministrazione di appartenenza abbia una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto



l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità".

Di conseguenza, il CCNL Comparto Sanità, prima del 2016, disponeva il rilascio preventivo dell'assenso alla partecipazione alla procedura di mobilità da parte dell'Amministrazione di appartenenza.

Successivamente, sul presupposto che il preventivo assenso era un impegno per l'Azienda Sanitaria che, nei trenta giorni doveva riuscire a deliberarlo, ma poi poteva anche rivelarsi tempo sprecato se l'infermiere non partecipava alla procedura di mobilità, il nuovo e vigente CCNL triennio normative 2016-2018 Comparto Sanità, ha previsto che *"La mobilità volontaria tra Aziende ed Enti del comparto è disciplinata dall'art. 30, del D. lgs. n. 165/2001. Al fine di rendere maggiormente trasparente l'istituto della mobilità volontaria, è stabilito quanto segue:*

- a) la mobilità avviene nel rispetto della categoria e del profilo professionale dei dipendenti in relazione al posto da coprire;*
- b) il bando indica procedure e criteri di valutazione;*
- c) la partecipazione è consentita a tutti i dipendenti in possesso dei requisiti di esperienza e competenza indicati nel bando;*
- d) la mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro;*
- e) il fascicolo personale segue il dipendente trasferito;*



f) fermo restando che l'attivazione della mobilità richiede il consenso dell'ente o azienda di appartenenza, la partecipazione al bando può avvenire anche senza il preventivo assenso della stessa".

Ebbene, alla luce della richiamata normativa, è evidente che la procedura di mobilità degli infermieri non contempla, in alcun punto, il preventivo assenso al trasferimento per la partecipazione al bando di mobilità, ma, esclusivamente, il previo assenso (non preventivo!) dell'Amministrazione di appartenenza per procedere all'effettivo trasferimento in alcuni casi espressamente individuati dal citato art. 30 ed una volta esauritasi l'*iter* selettivo.

Invero, la detta disposizione normativa, allorquando prevede la necessità del previo assenso dell'Amministrazione di appartenenza per la mobilità, da un lato, dispone che tale assenso venga richiesto solo in determinati casi ("*posizioni motivatamente infungibili, di personale assunto da meno di tre anni o qualora la suddetta amministrazione di appartenenza abbia una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente*"), dall'altro, non prevede, in alcun punto, che l'assenso dell'Amministrazione di appartenenza rappresenti un requisito di ammissione alla procedura di mobilità.

In senso conforme alla normativa generale, quindi, la contrattazione collettiva vigente del Comparto Sanità, al citato art. 52, ha specificatamente previsto che "la partecipazione al bando può avvenire anche senza il preventivo assenso della stessa".

Sul punto, peraltro, autorevole giurisprudenza afferma che "il nulla osta rilevante vada rilasciato al momento del trasferimento, perché è in quel momento che si valutano realmente le esigenze del datore di lavoro.... Pertanto è evidente



come ci può essere partecipazione al bando senza il preventivo nulla osta (che nella specie invece la A. ha comunque dato) ma non ci può essere poi trasferimento effettivo senza il consenso”
(cfr. Tribunale di Taranto, sentenza del 08.06.2020).

Fra l'altro, ragionando diversamente, si determinerebbe un conflitto fra le richiamate disposizioni se il “previo assenso” dell'art. 30 citato venisse inteso quale “preventivo assenso”, atteso che l'art. 52 della contrattazione specifica espressamente che il preventivo assenso dell'amministrazione di appartenenza non è necessario alla partecipazione al bando di mobilità.

E' palese, quindi, che l'art. 30, allorquando stabilisce che l'Amministrazione di appartenenza debba rilasciare il nulla osta alla mobilità, faccia riferimento al momento in cui, espletata la procedura di mobilità, viene concretamente disposto il trasferimento.

Orbene, traslando le considerazioni che precedono al caso di specie, non vi è dubbio che la non ammissione alla procedura di mobilità comminata alla ricorrente sia illegittima, tenuto conto che il preventivo assenso dell'Amministrazione di appartenenza alla partecipazione alla procedura di mobilità, non è richiesto dalla normativa di settore, la quale, lo si ripete, prevede che il previo assenso venga rilasciato solo all'esito della medesima procedura. Di talchè, la dott.ssa Napolano ha un diritto pieno alla partecipazione alla procedura di mobilità in oggetto tenuto conto che è in possesso di tutti i requisiti legislativamente previsti per la partecipazione alla procedura.

Peraltro, l'I.R.C.S.S. Rizzoli, nel provvedimento in cui non concede il preventivo assenso alla partecipazione alla procedura di mobilità della ricorrente, richiamando a sostegno l'art. 52 della



contrattazione collettiva, esprime proprio la non obbligatorietà a tale rilascio ai fini della partecipazione alla procedura medesima, evidenziando, oltretutto, la disponibilità a rilasciare il proprio assenso *“nel momento dell’effettivo accoglimento della domanda di mobilità intraaziendale”*.

Diversamente argomentando, si finirebbe per legittimare la condotta dell’Amministrazione resistente la quale, senza alcuna disposizione normativa che preveda il rilascio di un preventivo nulla osta alla partecipazione alla procedura di mobilità, ed, anzi, in presenza di una norma che espressamente non contempla tale obbligatorietà, si pronuncia negativamente sulla domanda di partecipazione della ricorrente violando il principio di legittimo affidamento ingenerato nel privato il quale aveva una legittima aspettativa al trasferimento in entrata presso l’A.S.L. Napoli 1 Centro, e violando anche il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. sancito dall’art. 97 della Costituzione.

In altri termini, così facendo, il potere discrezionale dell’Amministrazione di negare la partecipazione alla selezione, senza alcuna motivazione idonea a suffragare il provvedimento adottato ed in aperto contrasto con i principi cardine dell’agire amministrativo e della normativa di settore, porrebbe un divieto assoluto di trasferimento presso un’altra amministrazione (tenuto conto che il preventivo nulla osta alla partecipazione alla procedura di mobilità non è richiesto dalla legge) in tal modo comprimendo le libertà fondamentali dell’individuo tutelate dall’ordinamento giuridico.

Non vi è dubbio, quindi, che la condotta dell’A.S.L. Napoli 1 Centro, del tutto illegittima ed immotivata, viola i principi cardine dell’agire amministrativo e, nello specifico, il principio di buon



andamento ed imparzialità della P.A. ed il principio di legittimo affidamento ingenerato nel privato laddove, nella fattispecie, non vi è alcuna congrua motivazione né presupposto di legge per cui la dott.ssa Napolano non possa partecipare alla procedura di mobilità intra regionale.

Ne consegue che - al di là della inspiegabile “*querelle*” sviluppatasi nell’A.S.L. Napoli 1 Centro in una vicenda procedimentale nella quale l’attività amministrativa si è contraddistinta per “esemplare” incoerenza e contraddittorietà rispetto alla normativa in materia, senza alcun motivo di fatto o di diritto di una qualche rilevanza idoneo a giustificare l’impedimento alla partecipazione alla procedura di mobilità, sussiste il diritto della dott.ssa Napolano a partecipare alla medesima procedura che, con altissima probabilità, le consentirebbe di ottenere il trasferimento presso l’Azienda Sanitaria napoletana.

Relativamente a tale ultimo aspetto, preme evidenziare che la ricorrente, in possesso di numerosi titoli di carriera e titoli accademici e di studio, e di un *curriculum* formativo e professionale di elevato spessore, partecipando alla procedura di mobilità, conseguirebbe un punteggio almeno pari a 17/20 (10 punti per titoli di carriera, 3 punti per titoli accademici, 4 punti per il curriculum) che le consentirebbe di risultare vincitrice della selezione per la mobilità.

Alla stregua di tutte le suesposte considerazioni, è innegabile il diritto della ricorrente a partecipare alla procedura di mobilità indetta dall’A.S.L. Napoli 1 Centro, previa disapplicazione della disposizione del bando che prevede l’obbligatorietà del preventivo assenso dell’Amministrazione di appartenenza alla partecipazione



alla procedura.

II. Sul periculum in mora

Nella fattispecie in esame, oltre al prospettato *fumus boni iuris*, sussiste altresì anche il *periculum in mora* laddove l'ingiusto ed erroneo mancato inserimento della ricorrente tra i primi 40 candidati ammessi alla procedura in questione arreca, senza alcun dubbio, un grave ed irreparabile danno sotto diversi profili.

Infatti, come evidenziato nella narrativa che precede, la dott.ssa Napolano è madre di due minori, Serena di Giorgio e Sara di Giorgio, rispettivamente di anni 13 e 10.

Per quel che attiene la figlia Serena, giova precisare che la stessa, come si evince dalla documentazione prodotta in atti, è affetta da disturbi alimentari (nello specifico, la piccola, soffre di anoressia), che richiede la presenza costante e continua di adulti affinché la stessa venga seguita ed aiutata nelle ore diurne per garantire che la medesima si alimenti.

Pertanto, l'intento della ricorrente, al momento della partecipazione alla siffatta procedura di mobilità era quello di ricongiungersi con la famiglia di origine (i genitori) al fine di avere un aiuto meticoloso nell'assistenza della figlia che non può essere lasciata sola.

Al riguardo, giova precisare che nell'attuale Comune di residenza la dott.ssa Napolano non gode di alcun aiuto, dal momento che sia la ricorrente che il marito svolgono attività nell'ambito sanitario su turni che determinano una assenza da casa per diverse ore al giorno.

Per cui, la legittima aspettativa della ricorrente – poiché dotata di un *curriculum* professionale e formativo che le avrebbe consentito di ottenere un punteggio altissimo e, quindi, il trasferimento presso



una sede lavorativa nei pressi della residenza dei propri genitori – è andata in frantumi nel momento in cui ha appreso di esser stata illegittimamente pretermessa dall’elenco dei candidati ammessi alla prosecuzione della procedura in oggetto.

Tale aspetto reca, dunque, un danno non riparabile e ristorabile giacché, non consentire l’inserimento tra i candidati ammessi alla mobilità e, dunque, il pressoché certo trasferimento in una sede lavorativa vicina alla residenza ai propri familiari, impedisce alla ricorrente di garantire l’accudimento della figlia in un periodo estremamente complesso di crescita e di salute.

Tra l’altro, la ricorrente, in quanto certa di poter ottenere il predetto trasferimento - alla stregua di un mero calcolo del punteggio per i titoli di carriera e di studio come sopra argomentato – ha provveduto, altresì, a: **1)** stipulare un contratto preliminare di vendita della propria abitazione sita nel Comune di San Lazzaro di Savena, il cui rogito è previsto per il giorno 07.09.2021; **2)** ad iscrivere le proprie figlie in istituti scolastici siti in Napoli.

Nello specifico, infatti, occorre precisare che, in data 19.04.2021, (sulla scorta della legittima aspettativa al trasferimento per le ragioni sopra evidenziate) la ricorrente, unitamente al coniuge, ha provveduto a sottoscrivere un contratto preliminare di vendita della propria abitazione, incassando una caparra confirmatoria e fissando il rogito per il giorno 07.09.2021.

Orbene, tale aspetto rende evidente il danno grave ed irreparabile che la dott.ssa Napolano subisce visto che, laddove la stessa non venga inserita tra i candidati ammessi alla procedura, si ritroverà, con il proprio nucleo familiare, senza un tetto ed a dover corrispondere la restituzione del doppio della caparra



confirmatoria ai promittenti acquirenti.

Ebbene, per quanto la circostanza della vendita dell'abitazione possa apparentemente rappresentare un mero passo avventato effettuato dalla istante, in realtà, denota la pressoché certezza che la stessa nutrive al momento della partecipazione all'avviso pubblico su titoli in parola.

Infatti, la scelta della ricorrente è derivata da un mero un calcolo matematico del punteggio, in virtù della distribuzione dei punti previsti dal bando, che le garantisce con altissima probabilità di essere inserita tra i primi 40 candidati, e che le ha suggerito di poter iniziare ad organizzare la propria vita familiare in vista del trasferimento a Napoli.

Invece, così non è stato, per cui la ricorrente, esclusa illegittimamente dalla menzionata procedura, si ritroverà a non avere nei prossimi mesi un'abitazione dove poter risiedere con la propria famiglia ed a dover corrispondere, con ogni certezza, il doppio della caparra confirmatoria ai promittenti acquirenti-

A ciò occorre aggiungere che la ricorrente ha provveduto ad iscrivere le proprie figlie presso Istituti scolastici siti in Napoli; la figlia Serena di Giorgio è stata iscritta presso il Liceo Statale Vittorini di Napoli, mentre la figlia Sara di Giorgio presso I.C. "Marco Polo" di Calvizzano (NA), per cui anche sotto tale profilo si delinea un danno improcrastinabile.

Ragion per cui, non può nutrirsi alcun dubbio circa la sussistenza di un danno grave ed irreparabile per la ricorrente che rischierebbe di dover permanere presso l'I.R.C.C.S. "Rizzoli" e dover far trasferire esclusivamente le figlie a Napoli - che iscritte presso i citati Istituti scolastici dovranno iniziare a seguire le lezioni - senza poterle seguire adeguatamente.



Sul punto, *“L’allontanamento rappresenta un vero e proprio sradicamento con conseguente compromissione di equilibri familiari consolidate da tempo coinvolgenti anche prole minore e non suscettibili di ristoro economico”* (cfr. Tribunale di Treviso, sentenza del 24.01.2017).

Inoltre, anche il Tribunale di Roma, non ha mancato di rilevare che, *“relativamente al periculum in mora, parimenti si osserva che tale requisito è insito nella immediata operatività del disposto trasferimento in danno del mantenimento dell’unità del nucleo familiare con evidente pregiudizio anche per la gestione del nucleo familiare dell’attuale ricorrente. Viene in effetti in rilievo la sensibile compromissione di aspetti inviolabili della personalità, estrinsecandosi nella lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti, che, come tale, merita diretta ed immediata tutela”* (cfr. Tribunale di Roma, ordinanza del 16.11.2016).

Peraltro, *“sussiste anche il periculum in mora, rendendosi apprezzabile il paventato pregiudizio che i tempi di un giudizio di merito possano significativamente incidere su diritti della lavoratrice espressione di valori costituzionali, quali il diritto – dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30), la tutela della maternità e dell’infanzia (art. 31) ed il ruolo della donna lavoratrice, cui va consentito l’adempimento della essenziale funzione di madre (art. 37)”* (cfr. Tribunale di Pavia, ordinanza del 31.12.2016).

Di talché, il *periculum in mora* che pregiudica irrimediabilmente la situazione giuridica e fattuale della dott.ssa Napolano, non le consente di attendere la definizione di un giudizio di merito avendo, ad oggi, la necessità di ottenere un provvedimento



cautelare onde poter esser inserita tra i candidati ammessi alla procedura e, conseguenzialmente, un trasferimento presso una sede lavorativa del Comune di Napoli, per poter crescere le proprie figlie adeguatamente.

E', infatti, evidente che soltanto una pronuncia cautelare favorevole, vista la sussistenza del *fumus boni iuris*, può inibire il concretizzarsi di un danno dilaniante per la ricorrente e per la propria famiglia, con ripercussione, tra l'altro, sul precario stato di salute della primogenita della dott.ssa Napolano.

Per cui, se la situazione di illegittimità sopra evidenziata non fosse tempestivamente rimossa, la ricorrente dovrebbe attendere la naturale conclusione del futuro giudizio di merito, e quindi, nelle more subirebbe un *vulnus* che, coinvolgendo la sua più intima sfera personale e familiare, certamente non potrebbe trovare adeguato ristoro nell'eventuale sentenza favorevole emessa dal giudice, neanche in forma di risarcimento danni.

Tutto ciò premesso, la dott.ssa Maria Maddalena Napolano, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

che il Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia *contrariis reiectis*:

- In via principale, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, con ordinanza, provvedere alla sospensione e/o revoca della Delibera n. 1082 del 28.07.2021 del Direttore Generale dell'U.O.C. Gestione e Risorse Umane dell'A.S.L. Napoli 1 Centro con la quale è stata disposta la non ammissione della ricorrente alla partecipazione alla procedura di mobilità in parola, previa disapplicazione della disposizione del



bando che prevede l'obbligatorietà del preventivo assenso dell'Amministrazione di appartenenza per la partecipazione alla procedura di mobilità in oggetto e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi sopradetti;

- accertare e dichiarare, previa disapplicazione, della Delibera n. 1082 del 28.07.2021 del Direttore Generale dell'U.O.C. Gestione e Risorse Umane dell'A.S.L. Napoli 1 Centro con la quale è stata disposta la non ammissione della ricorrente alla partecipazione alla procedura di mobilità in parola, nonché previa disapplicazione della disposizione del bando che prevede l'obbligatorietà del preventivo assenso dell'Amministrazione di appartenenza per la partecipazione alla procedura di mobilità in oggetto, il diritto della dott.ssa Napolano ad essere inserita, con attribuzione del punteggio dalla stessa posseduto in virtù della domanda di mobilità presentata, nell'elenco dei candidati ammessi alla procedura di mobilità *de qua*, per i motivi sopra esposti;

- e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione all'A.S.L. Napoli 1 Centro, ad inserire la dott.ssa Napolano, con attribuzione del punteggio dalla stessa posseduto in virtù della domanda di mobilità presentata, nell'elenco dei candidati ammessi alla procedura di mobilità *de qua*;

- condannare le resistenti Amministrazioni, ciascuna per la propria responsabilità, alla refusione delle spese di lite, diritti ed onorari da attribuire ai procuratori antistatari.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 e successive modifiche ed integrazioni si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile e che non è soggetta ad un contributo



unificato giusta dichiarazione versata in atti.

Avv. Teresa Gambuti

Avv. Enrica Troisi

Avv. Eduardo Riccio

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ
DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI
CONTROINTERESSATI (EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti Avv.ti Teresa Gambuti, Enrica Troisi ed Eduardo Riccio, in qualità di procuratori della dott.ssa Maira Maddalena Napolano, giusta procura in calce al presente atto

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l'inserimento tra i candidati ammessi alla procedura di mobilità intraregionale ed interregionale indetta dall'ASL Napoli 1 Centro;

- ciò implica che tutti i candidati già inseriti nell'elenco degli ammessi alla procedura di mobilità in questione potrebbero essere potenziali controinteressati, seppur al momento non sussiste alcuna graduatoria;

- pertanto, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato ai candidati potenzialmente controinteressati;

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei candidati a cui notificare il presente ricorso, unitamente all'impossibilità di individuare il nominativo e l'indirizzo dei singoli controinteressati;



- la notifica per pubblici proclami appare comunque eccessivamente onerosa per la ricorrente;
- ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice ha facoltà di autorizzare la notifica mediante qualunque mezzo idoneo, ivi compreso quello telematico;
- tale forma di notifica, di recente, è stata autorizzata in vicende identiche a quella di specie dal Giudice del lavoro.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinché il Giudice adito, ove ritenuto necessario, di autorizzare la notificazione ai controinteressati con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante la pubblicazione del ricorso sul sito ufficiale dell'A.S.L. Napoli 1 Centro, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

Avv. Teresa Gambuti

Avv. Enrica Troisi

Avv. Eduardo Riccio

Si allegano:

2. procura alle liti;
3. titoli di studio e specializzazioni;
4. contratto di lavoro;
5. delibera n. 363 del 18.03.2021;
6. Avviso di mobilità;
7. domanda di partecipazione;
8. nota di riscontro del 05.05.2021 IRCCS Rizzoli;
9. delibera n. 1082 del 28.07.2021;



10. certificato medico del 08.06.2021;
11. nulla osta iscrizione Istituti scolastici siti in Napoli;
12. preliminare di vendita;
13. certificati di residenza

Avv. Teresa Gambuti

Avv. Enrica Troisi

Avv. Eduardo Riccio

Con la presente Vi conferisco procura e Vi nomino miei difensori, nel procedimento di cui al presente atto, in ogni fase e grado, ivi comprese la proposizione di motivi aggiunti, le fasi esecutive, di appello e in Cassazione e/o in Consiglio di Stato e cautelari, conferendoVi all'uopo le più ampie facoltà di legge, ivi comprese quelle di farVi sostituire e/o nominare procuratori, sottoscrivere l'atto di precetto, rinunciare a quest'ultimo, transigere, quietanzare, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce agli atti del giudizio, rinunciare al pignoramento ed agli atti esecutivi, chiamare in causa terzi anche in garanzia, proporre domanda riconvenzionale e ricorso incidentale, intervenire nel giudizio e resistere ad interventi, riassumere il giudizio, deferire e riferire giuramento decisorio, accettare e/o derogare giurisdizione e competenza, ratificando fin da ora il Vs. operato.

Ai sensi e per gli effetti della legge 675/86, art. 10 (cd. "Privacy") e del D.Lgs. 196/03 nonché del G.D.P.R. Regolamento UE n. 2016/679 – pubblicato in G.U. n. 50 del 04/07/2016, chi sottoscrive dichiara di essere stato edotto ed informato che i dati personali, anche sensibili richiesti direttamente ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati, dal procuratore e dai suoi collaboratori, ai soli fini dell'espletamento del presente incarico e, pertanto, presta espressamente il suo specifico consenso al loro trattamento, prendendo, altresì atto che detto trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico. Eleggo domicilio con Voi in Napoli, alla Via G. Melisurgo, n. 4.

Prof. Mario Marabuto

Troisi

Troisi

Troisi

Troisi



N. R.G. 1431/2021



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA CAUTELARE

Il Giudice dott. Maurizio Marchesini,
visti gli atti della causa n. r.g. 1431/2021, pendente

tra

MARIA MADDALENA NAPOLANO (C.F. NPLMMD78P59A512P) con il patrocinio dell'avv. GAMBUTI TERESA e dell'avv. TROISI ENRICA (TRSNRC85B62F839T) Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. GAMBUTI TERESA

RICORRENTE

e

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO (C.F. 06328131211)
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI (C.F. 00302030374)

RESISTENTI

letto il ricorso:

- fissa udienza per la discussione in contraddittorio per il **06/09/2021** ore **15:00**;
- assegna termine alla parte ricorrente sino al 25.8.2021 per la notifica;
- dispone che la notifica a tutti i controinteressati, diversi dall'ASL Napoli 1 Centro e I.O.R. sia effettuata mediante deposito del ricorso e del decreto sul sito internet delle convenute ASL Napoli 1 Centro e I.O.R.

Si comunichi.

Bologna, 9 agosto 2021

Il Giudice
dott. Maurizio Marchesini



Avv. Eduardo Riccio
Via G. Melisurgo n. 4 - 80133 - NAPOLI
Tel. 081.4287111 - Fax 081.5528256
Via degli Avignonesi n. 5 - 00187 - ROMA
Tel. 06.485588 - Fax 06.48916676

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 2 ter, del D.Lgs. n. 104 del 2/07/2010, come introdotto dall'art. 7 del D.L. 31/08/2016 n. 168, convertito, con modificazioni dalla L. 25/10/2016, n. 197, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 82 del 7/03/2005, io sottoscritto Avv. Eduardo Riccio, attesto che la copia del ricorso ex art. 700 c.p.c., della procura alle liti e del decreto di fissazione udienza reso dal Tribunale di Bologna, sono conformi agli originali telematici presenti nel fascicolo telematico relativo al giudizio Tribunale di Bologna, Sezione lavoro R.G. n. 1431/2021, dal quale sono stati estratti.

Firmato digitalmente da

Avv. Eduardo Riccio

Firmato digitalmente da: Eduardo Riccio
Data: 11/08/2021 10:00:03

L'anno 2021 il giorno 11 del mese di agosto il sottoscritto avv. Eduardo Riccio, nella qualità e con domicilio indicati in epigrafe, giusta mandato in atti, ho notificato l'atto che precede, ai sensi dell'art. 7 della legge 21.1.1994 n.53 (a tanto autorizzato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola adottata nella seduta del 29/03/2016 e pedissequa autorizzazione presidenziale del 30/03/2016), previa iscrizione al n. 9/2021 del proprio registro cronologico, mediante spedizione di copia conforme all'originale in plico raccomandato dall'Ufficio Postale di Napoli 3 a:

- Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, in persona del rappresentante legale pro tempore, con sede in Napoli alla Via Comunale del Principe n. 13/A, C.A.P. 80145;

- Istituto di Ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico "Istituti Ortopedici Rizzoli" di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna alla Via di Barbiano n. 1/10, C.A.P. 40136;

Avv. Eduardo Riccio

Firmato digitalmente da: Eduardo Riccio
Data: 11/08/2021 10:00:21

